

Competenza territoriale, conta la residenza di fatto

Ai fini dell'individuazione dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente a emettere un accertamento, ciò che rileva è la residenza di fatto. Nel caso in cui il contribuente non abbia mai comunicato il proprio trasferimento in un altro comune, ma la sua residenza (domicilio fiscale) si evinca in maniera insindacabile da altri fattori oggettivi, l'ufficio tributario competente è quello in cui si trova la residenza di fatto; pertanto, gli atti impositivi emessi da un altro organo territoriale sono nulli. Sono le conclusioni innovative della sentenza 68/49/13 della Ctr Lombardia del 17 maggio. La vertenza prendeva le mosse dalla notifica di avvisi di accertamento emessi dalla direzione provinciale di Milano, sulla scorta di un verbale della Gdf di Albenga (Sv). La contestazione principale sollevata nel ricorso riguardava appunto la competenza territoriale dell'ufficio accertatore (DP I di Milano), posto che il contribuente sosteneva di non essere più residente nella provincia lombarda da diversi anni; l'Agenzia sosteneva la legittimità del proprio operato, facendo rilevare che nell'anagrafe tributaria il contribuente risultava residente nel comune di Segrate (Mi). La Ctr di Milano ha accolto la tesi dell'incompetenza territoriale, basando la propria decisione su delle circostanze di fatto. Sebbene il contribuente non avesse mai comunicato il proprio cambio di residenza, da alcune circostanze oggettive si riscontrava che egli fosse effettivamente residente nel comune di Andora, in provincia di Savona. Nella sentenza di separazione dal coniuge, il giudice aveva assegnato la casa coniugale di Segrate alla moglie, assegnando invece al contribuente l'immobile sito nel Savonese, sempre di proprietà della coppia. Quella casa, da allora, era divenuta la sua effettiva abitazione principale, tant'è che le stesse indagini finanziarie, da cui era scaturito l'accertamento, erano state condotte dalla Gdf di Albenga. Anche il Tar della Liguria aveva sancito obbligo per il comune di Andora di prestazioni sociali agevolate a carico del ricorrente. Da ultimo, lo stesso comune di Segrate aveva provveduto a cancellarlo dal registro della popolazione per «irreperibilità». Circostanze che, nonostante il contribuente non avesse mai comunicato il proprio cambio di residenza, hanno indotto la Ctr a riconoscere prevalenza al dato fattuale piuttosto che formale.

Benito Fuoco e Nicola Fuoco

